



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

Albo 151/2023

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

VISTO l'art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n°287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE** o di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali;
2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Cittadinanza Italiana,
 - b. Buona condotta morale,
 - c. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
 - d. Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
 - e. Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
 - a. I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
 - b. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
 - c. I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

RAPONE, 01 Aprile 2023



IL SINDACO
Ing. Felicetta LORENZO